

# COMUNE DI ULA TIRSO

Provincia di Oristano



## Regolamento

**per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere e lavori.**

*(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113 e s.m.i.)*

**Approvato con deliberazione G. C. n° 55 del 01.9.2020**

## Premessa

Il presente regolamento si applica, alle funzioni tecniche di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, affidate successivamente alla data di entrata in vigore della D. Lgs. n. 50/2016, ovvero dal 19/04/2016

### **Articolo 1 - Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113, c. 2, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - Ripartizione del fondo incentivante.**

1. L'Amministrazione Comunale destina ad un "Fondo incentivante per le funzioni tecniche" risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera, lavoro, servizio o fornitura comprensivi degli oneri della sicurezza ed al netto dell'I.V.A.
2. La percentuale effettiva del fondo di cui all'art. 3 è calcolato attraverso un sistema progressivo di scaglioni così strutturato:

IMPORTO A BASE DI GARA	QUOTA DA DESTINARE AL FONDO
da € 20.000,00 fino ad un massimo di € 500.000,00	2,00%
oltre € 500.000,00 fino ad un massimo di € 1.000.000,00	1,50%
Oltre € 1.000.000,00	1,00 %

3. L'importo verrà così suddiviso:

- l'80 % (ottanta per cento) del fondo come sopra computato costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento secondo i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.  
Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali mentre è esclusa l'I.R.A.P.
- Il 20% (venti per cento) del fondo, come sopra computato, costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4 del Codice come precisato all'art. 6.

Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sulle somme a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, Servizio o fornitura.
  5. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto per Servizio o fornitura si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da riconoscere al personale coinvolto.
  6. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, Servizio o fornitura come indicato dall'art. 113 c. 5bis del Dlgs 50/2016.
4. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al **precedente** comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

<b>PER LAVORI ED OPERE</b>			
<b>1. ATTIVITA' GENERALE</b>	<b>2. Quota</b>	<b>3. ATTIVITA' SPECIFICA</b>	<b>4. Percentuali</b>
<b>PIANIFICAZIONE</b>	<b>2</b>	Attività di analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla pianificazione	<b>1</b>
		Redazione Programma Triennale LLPP	<b>1</b>
<b>VERIFICA PROGETTI</b>	<b>15</b>	Attività di verifica progetto	<b>10</b>
		Validazione del progetto	<b>5</b>
<b>FASE DI GARA</b>	<b>10</b>	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	<b>10</b>
<b>FASE ESECUTIVA</b>	<b>23</b>	Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di cantiere)	<b>20</b>
		Collaudo Statico / idoneità statica	<b>1</b>
		Collaudo amministrativo/ Certificato regolare esecuzione	<b>2</b>
<b>RUP</b>	<b>35</b>	Attività del RUP	<b>35</b>
<b>COLLABORATORI DEL RUP</b>	<b>15</b>	Attività di supporto (redazione atti, liquidazioni, espropri ecc.)	<b>15</b>
<b>Totali</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

<b>PER SERVIZI E FORNITURE</b>			
<b>1. ATTIVITA' GENERALE</b>	<b>2. ATTIVITA' SPECIFICA</b>	<b>3. Percentuali</b>	
		<b>Servizi</b>	<b>Forniture</b>
<b>Programmazione</b>	Redazione Programma Servizi e forniture	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>REDAZIONE E VERIFICA PROGETTI E REDAZIONE DUVRI</b>	Verifica dei progetti	<b>5</b>	<b>10</b>
	Redazione DUVRI	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>FASE DI GARA</b>	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	<b>10</b>	<b>15</b>

<b>FASE ESECUTIVA</b>	Direzione dell'esecuzione	<b>10</b>	<b>5</b>
	Collaudo amministrativo/ Certificato regolare esecuzione	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>RUP</b>	Attività del RUP	<b>28</b>	<b>38</b>
<b>COLLABORATORI DEL RUP</b>	Attività di supporto (redazione atti, liquidazioni, ecc.)	<b>20</b>	<b>25</b>
<b>Totali</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

5. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
6. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
7. L'aliquota relativa ai Collaboratori del RUP di cui alle tabelle soprastanti può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del RUP, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività (di cui alla colonna 3) detratta o incrementata della quota assegnata ai collaboratori.
8. Appartengono alla categoria dei collaboratori del D.L. i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere. Appartengono alla categoria dei collaboratori del RUP i supporti per le attività espropriative, le comunicazioni all'ANAC, i collaboratori amministrativi ecc.
9. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
10. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo destinandole prioritariamente al fondo di cui all'art. 2.
11. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, di norma pari a quanto previsto al precedente comma 3 per lo svolgimento della Fase di Gara.

## **Articolo 2 - Fondo per l'innovazione**

1. Il **20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le

infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di  tirocini formativi e di orientamento  di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;
3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
4. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici dell'Ente.
5. Il responsabile di servizio competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il Responsabile del Servizio interessato.

### **Articolo 3 - Personale partecipante alla ripartizione del fondo – Attività del RUP**

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, della fornitura o del servizio ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 1.
2. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di servizio cui appartengono, se persona diversa, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
3. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
4. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati all'Ente, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

### **Articolo 4 - Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo**

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile del Servizio/Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei compiti effettivamente da svolgere.
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del servizio che vi provvede sulla scorta dei prospetti di liquidazione ricevuti dal competente Responsabile Unico del procedimento.
3. La determina di liquidazione degli incentivi a favore del Responsabile del Servizio interessato è predisposta dal Responsabile del Servizio Amministrativo, che vi provvede

sulla scorta dei prospetti di liquidazione ricevuti dal competente Responsabile Unico del Procedimento .

4. In caso di disaccordo tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il responsabile del servizio sulle modalità di ripartizione del fondo tra il personale dipendente sarà il parere del primo a prevalere.
5. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.
6. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati.
7. La liquidazione potrà avvenire con cadenza periodica per tutte le attività specifiche indicate nella tabella di cui all'art. 1 e definitivamente concluse.

### **Articolo 5 - Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
  - A) Incremento di costo dell'opera appaltata, del servizio o della fornitura;
  - B) Incremento dei tempi di esecuzione;
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 1) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k$$

Dove:

$I_r$  = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento –  $I_r$  sempre  $\geq 0$ )

$I_t$  = Incentivo totale dovuto

$t$  = termine contrattuale

$r$  = ritardo colpevole

$K$  = costo dell'opera (al netto del ribasso)

$\Delta k$  = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5) Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106 e 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

6) Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

### **Articolo 6 - Onere per l'iscrizione professionale**

1. Nei limiti ammessi dalla legge, l'amministrazione provvede al pagamento delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici e a far data dall'entrata in vigore della legge.

### **Articolo 7 - Assicurazioni**

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione."
2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

### **Articolo 8 - Disposizioni varie**

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

### **Articolo 9 - Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

### **Articolo 10 - Collegio di raffreddamento dei conflitti**

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "raffreddamento dei conflitti" così composto:
  - a) Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
  - b) Dirigente/funziario apicale dell'Ufficio/ Settore interessato;
  - c) Rappresentante della R.S.U;
  - d) Sindaco o suo delegato.

Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.

2. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarsi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

## **Articolo 11 - Revisioni periodiche del regolamento**

3. Di norma il presente regolamento sarà oggetto di revisione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessita anche al fine di recepire tutte le indicazioni ANAC e della giurisprudenza amministrativa che normalmente si sviluppano sul tema (incluse le eventuali modifiche normative).

## **Articolo 12 - Entrata in vigore e forme di pubblicità**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione.

### **Sommario**

### **Premessa 2**

Articolo 1 - Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113, c. 2, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - Ripartizione del fondo incentivante.....	2
Articolo 2 - Fondo per l'innovazione.....	4
Articolo 3 - Personale partecipante alla ripartizione del fondo – Attività del RUP.....	5
Articolo 4 - Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo.....	5
Articolo 5 - Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato.....	6
Articolo 6 - Onere per l'iscrizione professionale.....	7
Articolo 7 - Assicurazioni.....	7
Articolo 8 -Disposizioni varie.....	7
Articolo 9 - Rinvio.....	7
Articolo 10 - Collegio di raffreddamento dei conflitti.....	7
Articolo 11 - Revisioni periodiche del regolamento.....	8
Articolo 12 - Entrata in vigore e forme di pubblicità.....	8